

**Civile Ord. Sez. L Num. 11645 Anno 2018**

**Presidente: BRONZINI GIUSEPPE**

**Relatore: PAGETTA ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 14/05/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 15124-2016 proposto da:

XXXXXXXXXXXXX, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE

REO, MAURIZIO MARAZZA, che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente -

Contro

XXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8746/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2015  
R.G.N.

2132/2013.

Rilevato

1. che la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che,

in accoglimento della domanda proposta da XXXXXXXXXXXX, aveva dichiarato la

illegittimità del licenziamento intimato alla detta lavoratrice con lettera del 18.1.2010

da XXXXXXXXXXXX s.p.a. e applicato la tutela di cui all'art. 18 Legge n. 20/05/1970 n.300, nel testo

all'epoca vigente ;

1.1. che il giudice di appello, premesso che nel caso di specie l'addebito concerneva, tra l'altro, il contenuto di alcuni messaggi di posta elettronica inviati dalla lavoratrice ai propri superiori, contenuto che si assumeva offensivo e denigratorio per la società datrice, evidenziato che con la propria impugnazione Xxxxxxxxx s.p.a., nel dedurre la legittimità del licenziamento, aveva fatto riferimento solo al contenuto di detti messaggi senza, invece, insistere sulla recidiva e sulla mancata presentazione della Xxxxxx alla convocazione da parte di un dirigente, in dichiarata adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto di critica (Cass. 22/10/1998 n. 10511), ha ritenuto che nel caso di specie la Xxxxxx si era limitata - tra l'altro senza utilizzare termini offensivi o comunque inappropriati - a fare delle rimostranze relative alla propria posizione lavorativa e che le modalità utilizzate erano coerenti con la situazione di tensione individuale scaturente anche da precedente contenzioso con la società in esito al quale era stata emessa sentenza del Tribunale di Roma di accertamento del diritto della Xxxxxx ad essere inquadrata a decorrere dal 1.5. 1995 nel 6° livello c.c.n.l. e, per l'effetto, Xxxxxxxxx s.p.a. condannata a riassegnare alla lavoratrice mansioni corrispondenti all'inquadramento spettante oltre che al pagamento di somma a titolo di maggiori retribuzioni dovute oltre accessori e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non , connessi alla dedotta dequalificazione;

1.2. che ha, inoltre, osservato che la società datrice di lavoro non aveva dedotto, quale conseguenza dell'invio dei messaggi di posta elettronica, la specifica esistenza di un pregiudizio al decoro o all'immagine dell'azienda; tanto meno aveva allegato in maniera puntuale la natura e l'entità del preteso inadempimento di controparte ;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Xxxxxx s.p.a. sulla base di un unico articolato motivo al quale la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso ;

2.1. che il PG non ha depositato requisitoria scritta;

2.2. che Xxxxxxxxxs.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

## Considerato

1. che con l'unico motivo di ricorso la ricorrente XXXXXXXX s.p.a. deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, violazione dell'art. 1363, comma 2, cod. civ. della lettera di contestazione del 19 ottobre 2009 nonché violazione dell'art. 48 c.c.n.l. del 3.12.2005 ;

1.1. che, in particolare, censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale in appello la società aveva dedotto l'assoluta illegittimità del licenziamento facendo riferimento solo al contenuto dei predetti messaggi senza insistere sulla sussistenza della recidiva e sulla mancata presentazione ad una convocazione da parte di un dirigente ;

1.2. che assume, inoltre, che delle condotte prese in considerazioni sarebbero state omesse alcune di cui alla lettera di contestazione;

2. che il motivo con il quale si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la decisione per avere ritenuto che in appello la società non aveva insistito su alcune delle condotte contestate quali la recidiva e la mancata presentazione alla convocazione disposta da un superiore, è inammissibile in quanto non sorretto dalla completa esposizione del fatto processuale;

2.1. che secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di

verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi ( Cass. 08/06/ 2016 n. 11738; Cass. 04/07/2014 n. 15367);

2.2. che parte ricorrente non ha articolato la censura in esame con modalità coerenti con tali prescrizioni in quanto si è limitata alla riproduzione di alcune frasi, peraltro estrapolate dal contesto di riferimento, inidonee a dare contezza della violazione ascritta alla Corte di merito;

2.3. che è destituito di fondamento l'ulteriore assunto di parte ricorrente secondo il quale la sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione solo la prima mail con la quale la Xxxxxx si lamentava delle mansioni ripetitive svolte ignorandone altre, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente fatto riferimento all'insieme dei messaggi di posta elettronica di cui alla lettera di contestazione ( v. pagina 4 sentenza, in fine) ed al complesso degli stessi, pur soffermandosi su alcuni in particolare, ha riferito la propria valutazione di illegittimità del licenziamento;

2.4. che il motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 48 del c.c.n.I non è corredato dalla indicazione di dati idonei al reperimento del contratto nelle fasi di merito, come, invece, prescritto al fine della ammissibilità della censura (Cass. Sez. Un. 03/11/2011 n. 22726); inoltre, parte ricorrente, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 369 n. 4 cod. proc. civ.. non ha allegato la avvenuta produzione del testo

integrale del contratto collettivo in oggetto, come richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2 n. 4, cod. proc. civ. ( Cass. 04/03/2015 n. 4350; Cass. Sez. Un. 07/11/2013 n. 25038);

2.5. che, pertanto, in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

3. che le spese del giudizio sono liquidate secondo il criterio della soccombenza;

4. che la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite